



# COMUNE DI SINAGRA

*Città Metropolitana di Messina*

Ufficio del Sindaco

COPIA	<b>DETERMINAZIONE DEL SINDACO</b>
N. 17	OGGETTO: Funzioni Dirigenziali ed Indennità di funzione – Conferma sino al 31.12.2022
29/07/2022	

L'anno Duemilaventidue, il giorno ventinove (ventinove ) del mese di Luglio nel proprio Ufficio

## IL SINDACO

**VISTI** gli artt. 13, 14, e 15 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni locali Triennio 2016-2018, stipulato in data 21.05.2018, recanti la disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative;

**VISTO** in particolare l'art.14 commi 1, 2, e 4 del C.C.N.L. 21/05/2018 in forza del quale : "1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti ai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli Enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D; analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art.13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3."

**VISTO**, altresì, l'art. 17, comma 3, del suddetto CCNL ai sensi del quale "in deroga a quanto previsto dall'art.13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D, oppure nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di

garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria inferiore in questo caso alla categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”;

**VISTO** l'art.15, comma 2 . cfr. - L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. E il comma 3 sempre del suddetto CCNL 21.05.2018 cfr. - ai sensi del quale “Nelle ipotesi considerate nell'art.13, comma 2, l'importo della retribuzione varia da un minimo di 3.000,00 ad un massimo di 9.500,00 euro annui lordi per tredici mensilità”;

**CONSIDERATO :**

- Che l'art.50, comma 10, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- Che l'art.109, comma 2, del D.Lgs n.267/2000 prevede che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 , possono essere attribuite con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;

**DATTO ATTO** che:

- con provvedimento sindacale n.11 del 05.05.2022 veniva conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa alla dott.ssa Silvana Giglia relativamente all'Area Economico-Finanziaria, attribuendo un'indennità di posizione di € 6.500,00 lorde su base annua nelle more della nuova pesatura di P.O. ;

**TENUTO CONTO** il limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per l'eventuale differenza sulla retribuzione di posizione e di risultato rispetto a quanto spettante al 21 maggio 2018.

**RITENUTO** di dover confermare il suddetto incarico , mantenendo inalterate le condizioni normative, giuridiche e disciplinari come da provvedimento sindacale n.11/2022, ma rideterminando l' indennità di posizione nelle more della nuova pesatura disciplinata con deliberazione G.M. n.73 del 21.05.2019;

**VISTI:**

- il D.Lgs n.267/2000;
- l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- i vigenti CC.NN.LL. Comparto “Regioni /Autonomie Locali”;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei Servizi;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di confermare la dott.ssa Silvana Giglia, dipendente a tempo indeterminato, Cat. C, quale titolare di posizione organizzativa relativamente all'Area Economico-Finanziaria del Comune di Sinagra fino al 31.12.2022 , attribuendo al suddetto funzionario le competenze gestionali di cui all'art. 107 del TUEL n.267/2000 e di tutti gli articoli e le normative citati.
- 2) Di aggiornare la retribuzione di posizione spettante nella misura di € 8.000,00 lorde su base annua, con decorrenza dal 28.07.2022, nelle more della nuova pesatura di P.O. che ,comunque, avrà validità a far data dalla determinazione Sindacale n.11 del 5.5.2022;
- 3) Di dare atto che gli obiettivi assegnati al responsabile incaricato sono quelli desumibili dagli strumenti di programmazione finanziaria , dal Peg /Piano della Performance (ove approvato) e quelli di volta in volta assegnategli con deliberazioni di Giunta Municipale e/o atti di indirizzo e direttive degli organi politici;
- 4) Il presente provvedimento va notificato agli interessati al segretario comunale, agli assessori comunali, nonché al Presidente del Consiglio ed inviato, per informazione e conoscenza alle Organizzazioni Sindacali Aziendali



IL SINDACO

F.to **Ing. Antonino MUSCA**



## COMUNE DI SINAGRA

*Città Metropolitana di Messina*

Il sottoscritto Segretario Comunale;

-VISTI gli atti d'Ufficio;

### A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29/07/2022 al 13/08/2022

Dalla Residenza Municipale, 29/07/2022

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE